

# **Le Cooperative del sapere**

**Manuale operativo per la costituzione**

# INDICE

La persona, motore della cooperativa tra professionisti .....	3
Le nuove cooperative del sapere per i professionisti .....	5
<b>Le Cooperative del sapere</b>	
<b>Manuale operativo per la costituzione</b> .....	7
In quanti occorre essere per costituire una cooperativa? .....	9
Le cooperative piccole e grandi funzionano con le stesse regole? .....	9
Quali caratteristiche debbono avere i soci operatori? .....	9
Chi decide sull'ammissione di un nuovo socio .....	9
Cosa succede se un socio si comporta male o perde i requisiti per i quali è entrato? .....	11
Chi se ne va perde tutto? .....	12
Quanto occorre versare per avviare una cooperativa? .....	12
Ma serve il notaio per costituire una cooperativa? .....	12
Come funziona una cooperativa e come viene amministrata? .....	12
Se con l'attività della cooperativa si guadagna, a chi vanno gli utili? .....	14
Ma ci sono soltanto i dividendi per i soci operatori? .....	14
Ho saputo che le cooperative hanno un trattamento fiscale particolare. Di che si tratta? .....	15
Dobbiamo fare tutto da soli o c'è qualcuno che ci può aiutare? .....	16
Oltre a Coopfond a chi ci si può rivolgerere?1 .....	7
Articolazione organizzativa di Legacoop e CIU .....	17
Titolo VI libro V Codice Civile delle società cooperative e delle mutue assicuratrici .....	20
Legge 3 Aprile 2001, N. 142 .....	33
Legge 31 Gennaio 1992, N. 59. ....	36
Legge 16 Dicembre 1977, N. 904 .....	46
Legge 30 Dicembre 2004, N. 311 .....	47
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 .....	48

# LA PERSONA, MOTORE DELLA COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI

Fornire un'informazione agile, e allo stesso tempo completa, sulle caratteristiche della società cooperativa, le modalità di costituzione, la sua organizzazione, i riferimenti legislativi.

È questo l'obiettivo del manuale operativo che Legacoop e CIU hanno elaborato per dare tutte le necessarie "istruzioni per l'uso" a chi ha deciso di adottare la forma societaria cooperativa per tradurre in pratica la scelta di esercitare una professione intellettuale in forma d'impresa; di costituire, insomma, una "cooperativa del sapere". Una definizione che abbiamo adottato per sottolineare come la "infrastruttura" societaria cooperativa, già dimostratasi efficace per lo svolgimento di attività in molti altri settori dell'economia, costituisca anche una valida opportunità per dare impulso a quell'economia della conoscenza che, soprattutto di fronte alla crisi attuale, diviene determinante per migliorare la competitività dell'economia locale ed europea.

L'attenzione di Legacoop a questo settore dura ormai da anni e ha già visto crescere importanti esperienze: cooperative tra ingegneri, architetti e geometri, tra giornalisti; cooperative tra medici di assistenza primaria e cooperative nel settore socio-sanitario, ambientale, nel settore amministrativo e contabile. Un corpo imprenditoriale che presenta varietà e ricchezza di espressioni (professioni regolamentate e non, cooperative di lavoro e cooperative di servizio) in linea con un mondo, quello delle professioni, che è una galassia in costante mutazione, dove i contenuti delle prestazioni intellettuali cambiano di stagione in stagione, in misura tale da creare sempre nuove categorie di soggetti professionali.

Le opportunità che il modello societario cooperativo offre in termini imprenditoriali consistono principalmente nella gestione di prestazioni e competenze multidisciplinari e quindi nella capacità di offrire ai clienti servizi professionali diversificati e di livello elevato. La cooperativa può quindi rappresentare uno strumento importante per valorizzare nuove competenze, contribuendo a superare le resistenze che oggi si frappongono all'accesso dei giovani alle professioni.

Inoltre, fermi restando i vincoli derivanti dall'appartenenza ai rispettivi Ordini Professionali il modello cooperativo favorisce l'esercizio in comune dell'attività professionale, in quanto contempla la pratica costante della collaborazione professionale, del dialogo interdisciplinare, del trasferimento delle esperienze, della diffusione delle conoscenze accumulate.

Un'ultima osservazione. I professionisti che hanno scelto di costituire una cooperativa del sapere debbono essere consapevoli che alla base del suo successo c'è il loro senso di appartenenza al progetto; senso di appartenenza che va supportato anche con la definizione di regole condivise, da recepire negli statuti o nei regolamenti.

Perché in una cooperativa, e specialmente in una cooperativa tra professionisti, il vero motore, il cuore dell'attività di impresa è la persona, con il suo apporto di competenze e la capacità di condividere scelte, decisioni, responsabilità.

**Giuliano Poletti**  
Presidente nazionale Legacoop



# LE NUOVE COOPERATIVE DEL SAPERE PER I PROFESSIONISTI

Le leggi dell'economia mondializzata portano a cambiamenti che suggeriscono di configurare, per le professioni ordinistiche e non, un sistema di rete della "cooperativa del sapere" o dei servizi professionali in senso più ampio.

L'aggregazione in forma societaria, come le "Cooperative del Sapere", di un insieme di professionalità di diversa specializzazione potrebbe fornire un servizio completo rispondente ai bisogni del cittadino, delle PMI e degli enti locali.

Nel caso di "Cooperative europee" di professionisti (Regolamento 1435/2003 del Consiglio U.E.) si potrebbe instaurare una proficua collaborazione tra professionisti, italiani e non, residenti in vari Paesi con allargamento della conoscenza su nuovi mercati della competenza. Inoltre potrebbe essere favorita l'internazionalizzazione del sapere professionale.

Un primo importante risultato di riconoscimento delle "Cooperative del Sapere" la CIU l'ha ottenuto con il lavoro svolto a Bruxelles al CESE – Comitato Economico e Sociale Europeo, di cui è membro: tra i nuovi ingressi nell'economia cooperativa vengono contemplate le Cooperative di professionisti.

Ciò vuol dire che a breve l'Unione Europea regolerà la materia e la trasferirà agli Stati membri, Italia compresa.

Riportando il discorso sul piano nazionale, così come presentato dalla CIU al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) a Roma, le nuove cooperative di servizi interprofessionali possono svolgere un ruolo nei "cluster" locali, per collaborare allo sviluppo economico dei territori comunali, per sviluppare l'economia della conoscenza, per il turismo creativo e per le catene di produzione, infine per l'assistenza sociale agli stessi enti territoriali e così via.

Tutto quanto precede è stato "collaudato" in 13 incontri, forum e dibattiti svoltisi nell'ultimo anno. Sono stati promossi dalla CIU e dalla Legacoop sul territorio Nazionale, da Milano e Catania.

Vi è stato un riscontro molto positivo da parte dei professionisti, soprattutto tra i più giovani e le donne, tanto da chiederci un manuale operativo di approfondimento e di autoimprenditorialità che presentiamo.

Ma vi sono però aspetti del problema che non possiamo "manualizzare", sono la tutela, la rappresentanza dei vasti interessi collettivi ed altro, nei confronti delle varie Istituzioni.

Queste assicurazioni solo la CIU e la Legacoop, in relazione alle specificità degli argomenti, ve la possono fornire come importanti riconosciute Organizzazioni di rappresentanza collettiva di interessi che colloquiano con le Istituzioni nazionali e comunitarie.

Ora però occorre passare alla fase operativa societaria favorita dai processi di liberalizzazione delle professioni, chiesti dall'Europa. Con questa manuale forniamo gli strumenti di avvio.

**Corrado Rossitto**  
Presidente Nazionale CIU



# **LE COOPERATIVE DEL SAPERE**

## **Manuale operativo per la costituzione**





## **In quanti occorre essere per costituire una cooperativa?**

Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno 3. Non esiste un limite massimo di soci (infatti negli statuti delle cooperative è generalmente contenuta una clausola che ricorda che il numero dei soci è illimitato). Il numero dei soci in una cooperativa contribuisce a determinare la scelta del modello societario di riferimento.

## **Le cooperative piccole e grandi funzionano con le stesse regole?**

Le società cooperative debbono fare riferimento al modello normativo della s.p.a. o a quello della s.r.l. Il rinvio alle rispettive discipline è necessario perché la normativa dedicata esclusivamente alle cooperative è contenuta nel Titolo VI del Libro V del codice civile e reca disposizioni che non regolano tutti gli aspetti di una società, perché questi sono stati già affrontati nell'ambito della disciplina delle s.p.a. o delle s.r.l.

La scelta del modello della s.r.l. è necessaria per le cooperative che abbiano meno di nove soci (cioè da 3 a 8 soci), i quali devono essere esclusivamente persone fisiche (art. 2522, comma 2). È poi generalmente adottata dalle cooperative di minori dimensioni. Secondo il codice civile sono quelle che hanno meno di venti soci oppure un attivo patrimoniale di valore inferiore a un milione di euro.

La scelta del modello della s.p.a. è invece necessaria quando le cooperative hanno almeno 20 soci e un attivo patrimoniale di valore superiore a un milione di euro.

Infine, le cooperative che non superano uno dei suddetti limiti possono optare tra il modello s.r.l. o quello s.p.a.

Ovviamente, il rinvio all'uno o all'altro modello non è indifferente. Ad esempio, se si considera la disciplina della s.r.l., è necessario sapere che i diritti attribuiti ad ogni singolo socio sono molto ampi (come accedere liberamente ai libri sociali, com-

presi quelli degli organi amministrativi, o avviare l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori), in misura tale che, in assenza di una base sociale particolarmente ristretta e coesa, possono complicare significativamente l'azione amministrativa della cooperativa. Inoltre, optare per la s.r.l. significa avere maggiori difficoltà nel reperire risorse finanziarie esterne alla compagine sociale.

Ovviamente, quando si parla di rinvio alla disciplina delle suddette forme societarie, non si intende un rinvio acritico, in quanto va in primo luogo verificata l'assenza di una specifica norma cooperativa e in secondo luogo occorre valutare la compatibilità e/o l'adattabilità dei diversi istituti con le caratteristiche complessive del modello cooperativo

## **Quali caratteristiche debbono avere i soci cooperatori?**

È importante nel promuovere la costituzione di una cooperativa avere ben chiaro quali attività si intende svolgere attraverso questa forma societaria. In altre parole, come in tutte le altre imprese, occorre avere un progetto imprenditoriale, perché è in ragione di questo progetto che cittadini, utenti, lavoratori, professionisti si associano in cooperativa e sono poi in grado di selezionare i loro futuri compagni di viaggio.

Lo statuto deve quindi essere molto puntuale nel definire l'oggetto sociale della cooperativa e, in funzione di questo, stabilire i requisiti professionali o di altra natura per entrare nella compagine sociale.

## **Chi decide sull'ammissione di un nuovo socio**

Sarà il consiglio di amministrazione a decidere se ammettere o no nuovi soci alla luce dei requisiti stabiliti dallo statuto e delle condizioni economiche della cooperativa. Tuttavia, se gli amministratori non accolgono la domanda debbono motivare il provvedimento di rigetto e comunicarlo al soggetto

interessato affinché quest'ultimo possa ricorrere all'organo assembleare qualora non sia soddisfatto delle ragioni espresse dall'organo amministrativo. L'assemblea può poi decidere se confermare il provvedimento del Cda oppure esprimere un atto favorevole all'ammissione dell'aspirante socio, rispetto al quale il CdA dovrà uniformarsi.

In una cooperativa del sapere è fondamentale che i soci siano "esercenti professioni intellettuali", coerenti appunto con l'oggetto sociale, ma ciò non esclude a priori la presenza di soci "non professionisti", cioè di soggetti la cui attività è strumentale al conseguimento degli obiettivi imprenditoriali della cooperativa. Generalmente, tali soci sono definiti "soci tecnici ed amministrativi".

## **È questo l'unico modo per entrare come socio?**

Una via alternativa per consentire l'ingresso di un soggetto in una cooperativa può essere rappresentata dalla categoria dei soci speciali, nei confronti dei quali la norma attribuisce diritti differenziati in funzione delle esigenze di formazione (professionale) del socio ovvero di suo inserimento nella attività mutualistica.

Si può prevedere statutariamente che il socio speciale sottoscriva una quota di capitale sociale inferiore a quella prevista per i soci ordinari ovvero conferisca un apporto mutualistico (professionale) differenziato sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Per quanto riguarda la loro partecipazione agli organi sociali, le ipotesi possono essere diverse, dalla compressione (non eliminazione) del diritto di voto in assemblea –per le materie più delicate e strategiche– e di partecipazione nel CdA, al totale riconoscimento dei diritti amministrativi, alla pari dei soci ordinari.

L'articolo 2527 c.c. stabilisce che, al termine del periodo di formazione od inserimento, comunque non superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Tut-

tavia, è possibile che lo statuto (ed eventuali regolamenti attuativi di esso) condizioni tale passaggio alla positiva verifica da parte della cooperativa del percorso formativo del socio speciale.

Un'ultima categoria di soci da ricordare è quella dei soci finanziatori (o sovventori). Si tratta di soci che non partecipano alla cooperativa per soddisfare il loro bisogno di lavorare (di esercitare l'attività professionale), ma di conferire capitale affinché esso sia remunerato. È importante avere consapevolezza che le cooperative possano emettere strumenti finanziari per raccogliere risorse esterne alla compagine mutualistica, soprattutto quando lo svolgimento dell'attività richiede l'investimento di capitali ingenti, non disponibili tra i soci lavoratori (si pensi ai giovani professionisti, ma non solo).

I soci finanziatori possono partecipare sottoscrivendo qualsiasi strumento finanziario se la cooperativa fa riferimento alla normativa della SpA. Qualora si rinvii alla disciplina della SRL, la cooperativa potrà emettere solo titoli privi dei diritti amministrativi (sostanzialmente titoli di debito). La remunerazione di tali titoli sarà stabilita dallo Statuto e dal Regolamento di emissione dei titoli.

In ogni caso, i soci finanziatori non possono avere il controllo economico e giuridico della società, nè possono comprometterne la mission. Infatti, tale categoria di soci non può comunque esprimere più di un terzo di voti in seno all'assemblea ed eleggere più di un terzo dei membri dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

## **E se voglio uscire dalla cooperativa?**

Uno dei principi fondamentali che caratterizzano le cooperative è il "principio della porta aperta". Abbiamo già visto come questo principio sia declinabile nel senso dell'ingresso di nuovi soci, a condizione che vi siano i requisiti previsti dallo statuto, ma è necessario sottolineare che esso può essere inteso anche nel senso della uscita dalla

cooperativa. In quest'ultimo caso intervengono le disposizioni in tema di recesso ed esclusione.

Prima di entrare nel merito di questi istituti, occorre sottolineare che la variabilità della compagine sociale, così come quella del capitale sociale, non implicano modificazioni dell'atto costitutivo della cooperativa, come -al contrario avviene per le SRL o le SPA le quali debbono inoltre comunicare al Registro delle Imprese tali variazioni.

### **Partiamo dal recesso**

Il socio cooperatore può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I primi sono fondamentalmente previsti dall'art. 2437, c.c. in materia di diritto di recesso nelle SPA, e dall'art. 2473, c.c. in materia di diritto di recesso nelle SRL. I secondi -quelli cioè previsti dallo statuto- sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche della cooperativa e dei soci e possono essere di varia natura se le cooperative non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il recesso nelle cooperative non può essere parziale, a conferma che l'investimento dei soci nel capitale non è legato alla remunerazione dello stesso, ma strettamente connesso al perseguimento dello scambio mutualistico. In tal senso non è ammissibile un recesso parziale dalle cooperative. In altre parole, non è possibile che un socio possa richiedere parte del capitale sociale a titolo di recesso e rimanere in tal modo ancora socio. Se recede la scelta deve essere definitiva.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla società. Gli amministratori hanno l'obbligo di esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio. Se la società non si pronuncia entro i 60 giorni, il recesso si intende accettato e il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-

zione di rigetto della domanda, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

In caso di accoglimento della domanda del socio, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per ciò che riguarda la risoluzione dei rapporti mutualistici, se la cooperativa intende determinare la risoluzione del rapporto mutualistico, contestualmente al rapporto associativo, deve esplicitamente prevederlo nello statuto. In caso contrario, il rapporto mutualistico si risolverà nel rispetto delle scadenze sopra esposte.

### **Cosa succede se un socio si comporta male o perde i requisiti per i quali è entrato?**

Il socio, previa intimazione da parte degli amministratori, può essere escluso quando:

- non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte;
- compie gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- non ha o perde i requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Altre cause di esclusione sono quelle contenute nell'art. 2286, c.c. (esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori) e nell'art. 2288, primo comma, c.c. (esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito).

Lo statuto può prevedere altri casi di esclusione del socio.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Il socio può proporre opposizione innanzi il tribunale, nel termine

di sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere diversamente.

### **Chi se ne va perde tutto?**

Non perde tutto. La cooperativa deve restituire al socio receduto o escluso il capitale che egli aveva versato all'atto della sua ammissione, al valore strettamente nominale. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente deve aver luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

La restituzione del capitale al socio uscente deve essere fatta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

### **Quanto occorre versare per avviare una cooperativa?**

Per le società cooperative non è previsto un valore minimo di capitale sociale, come accade per le altre società di capitali (120.000 euro per le SPA e 10.000 euro per le SRL). Questa è un'altra espressione del principio della variabilità del capitale sociale.

L'articolo 2525 c.c. stabilisce unicamente i valori minimi e massimi che riguardano la partecipazione di ogni singolo socio. Infatti, è stabilito che il socio cooperatore non possa versare una quota di capitale sociale inferiore a 25 euro, né superiore a 100.000 euro.

Ovviamente, non è possibile ipotizzare la nascita di una cooperativa –ad esempio di 10 soci- con un capitale di 250 euro. Lo stesso notaio, figura deputata al controllo della coerenza dello statuto alle norme di legge, non ammetterebbe la nascita di una cooperativa con una dotazione di capitale così bassa, tale da non coprire neanche le spese di costituzione. Il capitale iniziale e, conseguentemente, la partecipazione di ogni singolo socio deve essere adeguata agli scopi che

gli stessi si sono prefissi e –soprattutto- ad affrontare le spese iniziali (comprese quelle del notaio, della registrazione ai Registri e agli Albi, etc). Stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 4000 euro.

### **Ma serve il notaio per costituire una cooperativa?**

Come già accennato, il ruolo del notaio è fondamentale ai fini della costituzione di una cooperativa in quanto deve verificare la coerenza dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme di legge che presiedono tale forma societaria. D'altra parte, è disposto che la cooperativa debba essere costituita per atto pubblico e a tal fine interviene il notaio, il quale potrebbe provvedere anche all'iscrizione della cooperativa stessa al Registro delle Imprese, presso la competente CCIAA territoriale, anche ai fini della conseguente iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative.

### **Come funziona una cooperativa e come viene amministrata?**

Nella versione ordinaria le cooperative hanno gli organi sociali tipici di una società di capitali: l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale

Le modalità di svolgimento dell'*organo assembleare* nelle cooperative sono fondamentalmente le stesse che si riscontrano nelle altre forme societarie.

La vera peculiarità rimane la regola del voto capitaro, in base alla quale ogni socio può esprimere in sede assembleare un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Un principio diametralmente opposto a quello previsto nelle altre società di capitale dove il peso decisionale dei soci è proporzionale alla loro partecipazione finanziaria.

Nelle cooperative di lavoro (tra professionisti) sussiste un'unica deroga al principio del voto capitaro che riguarda i soci finanziatori. Essi possono esprimere al massimo 1/3 dei

voti dell'assemblea allo scopo evitare che possano condizionare la vita e le scelte fondamentali della società cooperativa, le quali debbono in ogni caso rimanere nella disponibilità dei soci cooperatori. A conferma di quanto appena espresso, il peso della partecipazione in assemblea dei soci finanziatori dipende comunque dalla presenza dei soci cooperatori. In altre parole, il rapporto di un terzo deve essere sempre rispettato in sede assembleare, con la conseguenza che se l'assenza di parte dei soci cooperatori determina il mancato rispetto del suddetto rapporto, il numero dei voti esercitabili dai soci finanziatori deve proporzionalmente ridursi. Laddove la cooperativa assuma dimensioni importanti (una base sociale con più di 3000 soci e un'attività svolta in più province) ovvero una accentuata complessità mutualistica (una base sociale con più di 500 soci e più gestioni mutualistiche), essa avrà l'obbligo di istituire assemblee separate. In tal caso, l'organo amministrativo sarà chiamato a convocare le assemblee separate, le quali discuteranno l'ordine del giorno per poi eleggere propri delegati all'assemblea generale. Questa procederà a deliberare formalmente. In seno all'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Ciò significa che è necessario che nell'assemblea generale siano presenti delegati della minoranza e che comunque i voti dalle stesse espressi siano rappresentati.

In assemblea ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Tale norma consente l'esercizio di tale facoltà unicamente nelle cooperative che fanno riferimento al quadro normativo delle SPA, in termini tali da escluderne le cooperative che abbiano adottato il modello s.r.l.

Il consiglio di amministrazione può essere composto nel suo complesso unicamente da soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ma le cooperative possono anche decidere di nominare amministratori non soci, sempre-

ché essi siano sempre in una condizione di minoranza.

È possibile quindi avvalersi di soggetti professionalmente qualificati, esterni rispetto alla compagine ed ai relativi interessi sociali, superando quei limiti di professionalità che in passato erano stati evidenziati come causa di possibili disfunzioni nella gestione soprattutto nelle imprese di minori dimensioni.

I soci finanziatori possono eleggere propri rappresentanti in consiglio di amministrazione a condizione che non superino 1/3 del numero complessivo dei componenti dell'organo.

*Il Consiglio di amministrazione* può delegare proprie funzioni a uno o più dei propri membri alla stregua delle altre società di capitali, ma non può esercitare tale facoltà su alcune materie in presenza delle quali è invece prevista l'obbligo di deliberare in forma collegiale, quali l'ammissione di nuovi soci; il recesso del socio; l'esclusione del socio; le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Su quest'ultime risulta opportuno che lo statuto dia indicazioni precise (la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società).

L'art. 2545 c.c. impone agli amministratori una specificazione, da inserire nella relazione sulla gestione, in merito ai "criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico", allo scopo di assicurare ai soci informazioni specifiche sulla finalità mutualistica della gestione ed evitare quindi comportamenti degli amministratori che travalichino da tale finalità.

*I sindaci delle cooperative* devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali propri di chi ricopre tale funzione nelle società di capitali, e cioè almeno un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non sono in pos-

sesso di tale iscrizione, devono essere scelti tra le categorie professionali individuate dall'art. 2397, comma 2 e dal decreto Ministro Giustizia 29 dicembre 2004 n. 320. Tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti se al collegio è attribuita, nei casi in cui ciò è possibile (cioè nel caso in cui la società non sia tenuta al bilancio consolidato), anche la funzione di revisione contabile (art. 2409-bis, comma 2).

Tutte le cooperative, sia quelle che adottano il modello SPA, sia quelle che fanno riferimento alla disciplina delle SRL, non hanno l'obbligo di istituire il collegio sindacale se il capitale di una cooperativa non supera il valore di centoventimila euro ovvero se la cooperativa:

- a. non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. non controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. non supera (per due anni consecutivi) due fra i tre parametri previsti dall'articolo 2435-bis c.c. (si tratta di valori relativi al patrimonio <4.400.000 euro>, al fatturato <8.800.000 euro> e al numero degli addetti <50 addetti>).

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Ai parametri suddetti si aggiunge un'ulteriore fattispecie tipica, legata all'emissione di "strumenti finanziari non partecipativi", indipendentemente dal loro ammontare.

L'unica differenza tra cooperative SPA e cooperative SRL sta nell'obbligo per le prime di nominare un revisore legale dei conti, ai fini del controllo contabile, anche quando esse non abbiano superato i parametri sopra detti.

Le funzioni attribuite all'organo di controllo sono identiche a quelle previste per le s.p.a. e per le s.r.l. In questo senso, lo specifico obbligo di riferire all'assemblea di bilancio

sulla congruità tra gestione e scopo mutualistico (art. 2545) e di dare conto delle determinazioni assunte rispetto all'ammissione di nuovi soci (art. 2528, comma 5), non sembrano rappresentare altro che (opportune) precisazioni dei doveri di controllo che la disciplina generale attribuisce al collegio.

## **Se con l'attività della cooperativa si guadagna, a chi vanno gli utili?**

Le cooperative sono obbligate, in sede di approvazione del bilancio, a versare il 30% degli utili netti annuali alla riserva legale e il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92.

Si tratta di previsioni diverse da quelle dedicate alle SPA o alle SRL, le quali debbono destinare alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Una volta espletate le suddette destinazioni obbligatorie, le cooperative possono distribuire gli utili ai soci a titolo di dividendi (nei limiti previsti dall'articolo 2514 c.c. se la cooperativa è a mutualità prevalente) oppure allocarli nel patrimonio a riserve indivisibili.

## **Ma ci sono soltanto i dividendi per i soci cooperatori?**

No, anzi! C'è il ristorno che rappresenta l'essenza stessa della cooperazione della mutualità perché consente ai soci cooperatori di ottenere vantaggi economici direttamente proporzionati alla qualità ed intensità del rapporto (nel nostro caso di lavoro) che essi instaurano con la cooperativa.

Lo statuto deve indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni, determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio

anche mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga al citato limite massimo di 100.000 euro, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

L'erogazione del ristorno è rimessa alla volontà dell'assemblea, sia ai fini della determinazione della misura, sia ai fini delle possibili modalità di attribuzione del ristorno (assegnazione di somme di denaro, aumento di capitale sociale ordinario, emissione di strumenti finanziari).

Il ristorno è un vantaggio che viene riconosciuto ai soli soci, ma non indistintamente e in modo eguale. Non è possibile quindi erogare ai soci un ristorno omogeneo ed egualitario.

Il ristorno viene attribuito ai soli soci che abbiano avuto scambi mutualistici con la cooperativa e quindi esclusivamente fra coloro che abbiano usufruito dei servizi della cooperativa.

Ciò che può essere distribuito – a titolo di ristorno – è l'avanzo documentato di gestione, cioè l'utile generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci. Quindi, ai fini dell'individuazione del reddito della cooperativa da corrispondere ai soci lavoratori a titolo di ristorno, è necessario rapportare il costo del lavoro dei soci stessi con il costo del lavoro complessivamente sostenuto (ai sensi dell'articolo 2513 c.c.): la percentuale che ne deriva consente alla cooperativa di determinare e documentare parte degli utili complessivi potenzialmente ristornabili.

Le cooperative di lavoro debbono però considerare un ulteriore limite, previsto dall'articolo 3 della legge 142/01, in forza del quale i trattamenti economici erogati a titolo di ristorno non possono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Un esempio potrebbe essere utile: se una cooperativa produce un utile di 100 euro e la percentuale relativa al requisito della prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c., è pari al 60%, la cooperativa potrà erogare ai soci un importo complessivo di 60 euro a titolo di

ristorno. Tuttavia, se il trattamento retributivo complessivo per i soci è stato pari a 100 euro, le somme ristornabili ai soci stessi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 142/01, non potrebbero superare i 30 euro. In tal caso, la cooperativa deve considerare quest'ultimo limite e non quello civilistico. Al contrario, se il trattamento retributivo complessivo fosse stato pari a 300 euro, il limite da rispettare sarebbe stato quello civilistico perché inferiore a quello calcolato ai sensi della legge 142/01.

## **Ho saputo che le cooperative hanno un trattamento fiscale particolare. Di che si tratta?**

Si tratta di una disciplina particolare che riguarda parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci. Infatti, questi utili non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire le citate riserve patrimoniali tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Ai fini dell'applicazione di tale disciplina è necessario distinguere tra "cooperative a mutualità prevalente" e "cooperative a mutualità non prevalente". Sono a mutualità prevalente quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e rispettano i cosiddetti requisiti di mutualità (limiti ai dividendi, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici in caso di scioglimento).

Nei confronti delle "cooperative a mutualità prevalente" il beneficio fiscale si applica limitatamente:

- alla quota del 77% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- alla quota del 57% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
- alla quota del 32% degli utili netti annuali delle cooperative tra consumatori.

Nei confronti delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91, la norma si applica sulla quota del 97% degli utili netti annuali.

Nei confronti delle "cooperative a mutualità non prevalente" il beneficio si applica limitatamente alla quota del 30% degli utili netti annuali.

Da ricordare che il contributo del 3% ai fondi mutualistici è fiscalmente deducibile.

## **Dobbiamo fare tutto da soli o c'è qualcuno che ci può aiutare?**

Le cooperative possono fare riferimento ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nascono con la legge 59 del 1992, dando vita ad un circuito virtuoso in grado di sviluppare la forma cooperativa con risorse generate al suo interno. I Fondi sono costituiti da ciascuna delle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo ed operano sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Legacoop ha costituito il Fondo COOPFOND.

Come è evidente dalla loro denominazione, essi hanno l'obiettivo di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all'interno del sistema economico nazionale, concorrendo alla nascita di nuove imprese e alla crescita di quelle esistenti.

Le iniziative più significative, sostenute dai Fondi, riguardano quelle finalizzate a conseguire risultati nel sociale e nelle aree svantaggiate; ad incrementare la dimensione media dell'impresa cooperativa, anche attraverso le forme possibili d'integrazione; a favorire l'internazionalizzazione e l'innovazione.

Le risorse necessarie per svolgere queste attività provengono dal versamento del 3% degli utili netti annuali delle cooperative esistenti, ma anche dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione.

In generale, gli interventi si realizzano attraverso la partecipazione al capitale e/o la concessione di prestiti o la sottoscrizione di strumenti finanziari in società cooperative.

L'entità dell'intervento – che è commisurata al fabbisogno dell'iniziativa da realizzare – ha carattere temporaneo.

Più in particolare, considerando l'esperienza di Coopfond (il Fondo mutualistico di Legacoop), le linee di intervento più importanti possono essere così riassunte:

- partecipazione alla costituzione di nuove imprese cooperative attraverso una partecipazione al capitale di rischio, con un pari impegno –di norma- dei soci cooperatori, e l'eventuale erogazione di un prestito;
- finanziamento di progetti d'investimento che prevedano un effettivo incremento dell'attività aziendale (si tratta di interventi che si concretizzano attraverso l'erogazione di un prestito ed eventualmente con una partecipazione al capitale di rischio a fronte della capitalizzazione da parte dei soci);
- consolidamento patrimoniale di cooperative già esistenti con significative potenzialità di sviluppo attraverso la partecipazione al capitale di rischio o con l'erogazione di un prestito (si tratta di interventi finalizzati al riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed è subordinato alla capitalizzazione da parte dei soci);
- sostegno di progetti di fusione e d'integrazione tra cooperative (si tratta di prestiti particolarmente agevolati in quanto finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese cooperative).

Da ricordare che, con riguardo alle condizioni di finanziamento di Coopfond nei confronti delle cooperative del sapere, stabilite secondo i criteri previsti per il trattamento assicurato alle cooperative sociali, il promemoria organizzativo tra Legacoop e CIU ha stabilito quanto segue:

- si tratta di un tasso agevolato pari al TUR (Tasso ufficiale di riferimento) più 1,25;
- tuttavia, il Regolamento di Coopfond stabilisce che il tasso minimo non può essere inferiore a 2.50 e quello massimo superiore a 5.25.



Attualmente, il TUR è pari a 1 e quindi teoricamente il tasso da applicare sarebbe 2.25, ma – secondo quanto stabilito dal Regolamento – il tasso non può essere inferiore a 2.50. Ad oggi, quindi, il tasso da applicare alle cooperative sociali (e quindi anche alle cooperative del sapere) sarebbe di 2.50. Viceversa, se il TUR fosse pari –ad esempio- a 5.00, teoricamente il tasso dovrebbe essere pari a 6.25, ma –secondo il regolamento- il tasso non può superare il 5.25. Inoltre, se fosse necessario un supporto ai fini della predisposizione di un business plan, questo potrebbe essere redatto con l'ausilio delle strutture collegate alla CIU, a condizioni economicamente vantaggiose.

### **Oltre a Coopfond a chi ci si può rivolgerere?**

Vi è una finanziaria cooperativa nazionale, denominata CCFS, che raccoglie la liquidità dalle cooperative e la impiega in iniziative imprenditoriali meritevoli. In diverse realtà regionali vi sono inoltre delle finanziarie territoriali, che svolgono in prevalenza l'attività di sostegno degli investimenti e di partecipazione al capitale.

Vi sono poi altri soggetti finanziari che sostengono i piani di capitalizzazione dei soci anticipando le risorse necessarie (Finanza&Lavoro) o che concedono garanzie al sistema del credito per agevolare la concessione di finanziamenti alle cooperative (Cooperfidi Italia). Unipol Banca ha predisposto speciali linee di finanziamento, denominate Valore Cooperativo, per favorire la crescita dell'impresa cooperativa mentre Cooperfactor interviene quando la pubblica amministrazione ritarda i pagamenti per i servizi prestati.

Ma la cosa più importante è che tutti questi finanziatori sanno cos'è, come funziona e quali problemi ha una cooperativa e che tratteranno le cooperative di comunità apprezzandone le finalità e facendosi in quattro, se ci sono le condizioni economiche, per farle crescere e sviluppare.

### **Articolazione organizzativa di Legacoop e CIU**

Fondata nel 1886, la "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" è la più antica delle organizzazioni cooperative italiane. Opera per promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle cooperative aderenti, e per favorire la diffusione dei principi e dei valori cooperativi.

Le oltre 15.000 cooperative aderenti a Legacoop sono attive in tutte le regioni e in tutti i settori produttivi. Sono presenti in posizione di eccellenza in settori come la distribuzione commerciale, le costruzioni, l'agro-alimentare, i servizi, le attività manifatturiere e hanno dato vita ad importanti società operanti nei settori assicurativo, finanziario, creditizio.

Legacoop svolge funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed è competente a esercitare la vigilanza sulle cooperative aderenti; garantisce il coordinamento e l'indirizzo delle strategie e delle politiche; stabilisce e gestisce i rapporti con il governo, i due rami del parlamento, i ministeri e le commissioni parlamentari competenti, le forze politiche, economiche e sociali.

A Legacoop fanno capo le relazioni internazionali, i rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea e la gestione delle relazioni industriali della cooperazione, anche con funzioni di assistenza ai vari settori, nonché il compito di predisporre interventi legislativi di interesse cooperativo, d'intesa con le rappresentanze settoriali e territoriali, e di assumere le iniziative necessarie alla loro approvazione.

La struttura associativa di Legacoop si articola in autonome Associazioni di settore, che organizzano le cooperative in relazione ai diversi ambiti di attività, e in Legacoop Regionali e Provinciali, che curano la dimensione territoriale. Legacoop aderisce all'ACI, Alleanza Cooperativa Internazionale.

**La Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali**

è la Confederazione sindacale costituita a tutela degli interessi collettivi di carattere professionale, economico e morale dei quadri, dirigenti, piccoli imprenditori, professionisti dipendenti, liberi professionisti delle professioni regolamentate e non regolamentate, ricercatori, vice dirigenti, consulenti, professionisti aderenti alle Cooperative del Sapere, professionalità medio-alte, sia persone fisiche che associazioni. La CIU sviluppa un costante impegno attraverso forme adeguate di azione e intervento nel campo delle "Professionalità intellettuali".

Associa altresì cittadini di altri Paesi che svolgono professioni relative alle categorie sopra citate e intende promuovere la creazione della cosiddetta "Rete della Conoscenza"

delle elevate professionalità e degli operatori economici che si ispirano a moderni principi manageriali e all'innovazione nel perseguimento degli obiettivi della strategia europea di Lisbona, per una economia basata sulla conoscenza e sul patrimonio umano, a sostegno della competitività e dello sviluppo sostenibile del Paese.

Intende inoltre promuovere la interconnessione delle varie categorie di operatori che, operando in regime di libera concorrenza e potendo disporre di risorse tecniche e professionali sempre aggiornate ed adeguate alle mutevoli esigenze del mercato, potrebbero inserirsi, attraverso lo strumento cooperativo, in modo più organico ed efficace nello scenario economico e sociale non più solo nazionale, ma europeo e comunque internazionale

# **TITOLO VI LIBRO V CODICE CIVILE**

## **Delle Società Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici**

### **CAPO I.**

#### **Delle Società Cooperative**

##### **SEZIONE I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI. COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE**

2511. (Società cooperative). Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

2512. (Cooperativa a mutualità prevalente). Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513. (Criteri per la definizione della prevalenza). Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

2514. (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente).  
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  - b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  - c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
2515. (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.  
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
2516. (Rapporti con i soci). Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
2517. (Enti mutualistici). Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.
2518. (Responsabilità per le obbligazioni sociali). Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
2519. (Norme applicabili). Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.  
L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
2520. (Leggi speciali). Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.  
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

## SEZIONE II DELLA COSTITUZIONE

2521. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

2522. (Numero dei soci). Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

2523. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
2524. (Variabilità del capitale). Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

### **SEZIONE III DELLE QUOTE E DELLE AZIONI.**

- 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
2526. (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati .

2527. (Requisiti dei soci). L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

2528. (Procedura di ammissione e carattere aperto della società). L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

2529. (Acquisto delle proprie quote o azioni). L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

2530. (Trasferibilità della quota o delle azioni). La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

2531. (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

2532. (Recesso del socio). Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

2533. (Esclusione del socio). L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

2534. (Morte del socio). In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.



2535. (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

2536. (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi). Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

2537. (Creditore particolare del socio). Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

#### **SEZIONE IV. DEGLI ORGANI SOCIALI**

2538. (Assemblea). Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle de-

liberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2539. (Rappresentanza nell'assemblea). Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

2540. (Assemblee separate). L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.

2541. (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
  - 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
  - 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
  - 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
  - 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
- La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando almeno un

terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

2542. (Consiglio di amministrazione). La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

2543. (Organo di controllo). La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

2544. (Sistemi di amministrazione). Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

2545. (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deb-

bono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

2545-bis. (Diritti dei soci). Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richiama ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

2545-ter. (Riserve indivisibili). Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

2545-quater. (Riserve legali, statutarie e volontarie). Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). - L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il pa-

trimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati».

2545-sexies. (Ristorni). L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può delibere la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

2545-septies. (Gruppo cooperativo paritetico). Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.

## **SEZIONE V. DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO**

2545-octies. (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente). La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione».

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

2545-novies. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

2545-decies. (Trasformazione). Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione). - La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni».

2545-duodecies. (Scioglimento). La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

2545-terdecies. (Insolvenza). In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla

quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

## **SEZIONE VI. DEI CONTROLLI**

2545-quaterdecies. (Controllo sulle società cooperative). Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario). I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti».

2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto dell'autorità). L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori). - In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo

nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo».



## **Legge 3 Aprile 2001, N. 142**

### **REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE**

#### **Articolo 1**

(Soci lavoratori di cooperativa).

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
  - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  - d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

#### **Articolo 2**

(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

### Articolo 3

(Trattamento economico del socio lavoratore).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
  2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
    - a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
    - b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ritorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6.

### Articolo 4

(Disposizioni in materia previdenziale).

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
  - a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
  - b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
  - c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

### Articolo 5

(Altre normative applicabili al socio lavoratore).

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci la-

voratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

## **Articolo 6**

(Regolamento interno).

1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
  - a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
  - b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
  - c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
  - d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
  - e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
  - f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, nonché dell'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
- 2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

## **Legge 31 Gennaio 1992, N. 59.**

### **NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE.**

#### **1. Diritti dei soci.**

1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell' articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **2. Relazione degli amministratori e dei sindaci.**

1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell' articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell' articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

#### **3. Quote e azioni.**

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro.
2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.
3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

#### **4. Soci sovventori.**

1. Il primo e il secondo comma dell' articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperativi.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell' articolo 2348 ed il terzo comma dell' articolo 2355 del codice civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

#### **5. Finanziamenti dei soci e di terzi.**

1. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
2. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.
3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall' articolo 2354 del codice civile, la denominazione «azione di partecipazione cooperativa».
4. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.
5. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.
6. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
7. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
8. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

#### **6. Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.**

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:
  - a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
  - b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
  - c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
  - d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.

3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall' articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

### **7. Rivalutazione delle quote o delle azioni.**

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

### **8. Distribuzione degli utili.**

1. ... Sostituiva l' art. 2536 del codice civile. .

### **9. Rimborso del sovrapprezzo.**

1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.

### **10. Prestiti sociali.**

1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.

### **11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, e

- quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
  3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
  4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. [Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie]. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
  5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
  6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.
  7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
  8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
  9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
  10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

## **12. Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

## **13. Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.**

1. È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato «comitato», composto da:
  - a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
  - b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
  - c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
  - d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
  - e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.
4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni.
5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro



e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.
7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
  - b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
  - c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).
9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (16):
  - a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
  - b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;
  - c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predisponde, l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

#### **14. Numero minimo dei soci.**

1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.

2. ....
3. ....
4. ....

## **15. Vigilanza.**

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.
2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

#### **16. Relazione al Parlamento sulla cooperazione.**

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

#### **17. Gestione commissariale.**

1. ....

#### **18. Norme diverse.**

1. ....
2. ....
3. Al primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: «fra impiegati dello Stato».
4. Al secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: «tra i dipendenti dello Stato».
5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 è abrogato.
6. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile».

#### **19. Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio.**

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.

## **20. Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al «Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie». Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:
  - a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;
  - b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;
  - c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;
  - d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.

## **21. Norme transitorie e finali.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.
4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.

8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

## **Legge 16 Dicembre 1977, N. 904**

### **MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E AL REGIME TRIBUTARIO DEI DIVIDENDI E DEGLI AUMENTI DI CAPITALE, ADEGUAMENTO DEL CAPITALE MINIMO DELLE SOCIETÀ E ALTRE NORME IN MATERIA FISCALE E SOCIETARIA.**

12. Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

**Legge 30 Dicembre 2004, N. 311**  
**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE**  
**E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).**

460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
- a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
  - b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
  - b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.
461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.
464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. ... abrogato
468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso

**Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138  
convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2)**

36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento». (19)

36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».